



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Note esplicative per l'attuazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza 123/2022 – Impedimenti oggettivi alla presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione

Il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, recepito dall'Ordinanza 123/2021 del Commissario, come modificata dall'Ordinanza 127/2022, e dall'Ordinanza 899/2022 del Capo Dipartimento, prevede la sospensione dei benefici assistenziali, come Cas e Sae, concessi ai cittadini residenti in edifici resi inagibili dal sisma che entro il **15 ottobre 2022** non abbiano presentato agli Uffici Speciali per la ricostruzione la domanda di contributo per la ricostruzione/riparazione degli edifici danneggiati, e che non abbiano impedimenti oggettivi.

La presenza di eventuali cause impeditive, che qui vengono specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo, deve essere comunicata dagli interessati al momento della dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il mantenimento dei benefici assistenziali, resa ai sensi dell'Ordinanza di Protezione Civile 614/2019 e s.m.i., e che dovrà essere effettuata per via telematica entro il prossimo **15 settembre 2022**.

La citata dichiarazione, in base all'Ordinanza della Protezione Civile 899/2022, dovrà essere presentata in forma telematica da un solo componente del nucleo familiare beneficiario, anche per il tramite del Comune territorialmente competente o di un soggetto appositamente delegato dall'interessato.

La piattaforma telematica per effettuare la dichiarazione è accessibile, tramite credenziali Spid, Cns o Carta d'identità elettronica, al seguente indirizzo internet:

- <https://appsem.invitalia.it>

I cittadini, o i loro delegati, troveranno sulla stessa piattaforma le istruzioni per la compilazione della dichiarazione

I comuni riceveranno adeguate istruzioni per garantire la presentazione della dichiarazione anche ai nuclei familiari sprovvisti di credenziali di identità digitali certificate.

L'obbligo di indicare nella dichiarazione telematica le eventuali cause ostative (come indicato all'art. 2 dell'ord. n. 123/2021) ed il conseguente temporaneo esonero dall'obbligo di presentare la domanda di contributo per la ricostruzione entro il 15 ottobre 2022, riguarda i beneficiari delle forme di assistenza che siano proprietari o titolari di diritti reali di edifici:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- a) oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi dell'art.22 dell'ordinanza commissariale n.19 del 2017, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva entro il 31-12-2021, data di entrata in vigore dell'Ordinanza 123.
- b) per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non sia possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1) **impedimenti di natura geomorfologica che non consentano l'accesso all'edificio danneggiato ovvero al sito ove lo stesso debba essere ricostruito e le conseguenti attività tecniche propedeutiche alla progettazione.**
 - Rientrano in questa fattispecie, ad esempio, gli edifici situati in aree esposte al rischio di frana, o in aree interessate da dissesti idrogeologici, per cui in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, non sono possibili gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico alle condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. Analogamente, ove siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici, fin tanto che non sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato.
 - 2) **impedimenti di natura amministrativa o giudiziaria che impediscano il formarsi della manifestazione di volontà del proprietario ovvero dei proprietari indispensabile all'adozione delle fasi propedeutiche all'istanza di contributo, quali quelle relative all'individuazione del professionista da incaricare, all'approvazione degli elaborati progettuali ecc.**
 - E' il caso, tra gli altri, dei proprietari di unità immobiliari che fanno parte di aggregati o condomini, in cui gli adempimenti sono demandati all'assemblea del consorzio o del condominio stesso. Ad esempio, nel caso di consorzio obbligatorio quando è stato attivato l'intervento sostitutivo del comune o dello stesso consorzio nei confronti dei soggetti proprietari inadempienti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- In questa fattispecie rientrano anche edifici e unità immobiliari oggetto di procedure giudiziarie che limitano la piena disponibilità del bene per i proprietari. Ad esempio: riconoscimento proprietà per usucapione; oppure, nel caso di condominio minimo o comunione dei beni, opposizione di uno dei proprietari dell'unità immobiliare facente parte dell'edificio all'esecuzione dell'intervento
- 3) Impedimenti indotti da provvedimenti sospensivi della pubblica amministrazione, ovvero derivanti dalla necessità di attendere la conclusione di procedimenti amministrativi dai quali possano emergere indirizzi e prescrizioni indispensabili ai fini di una progettazione conforme sotto il profilo tecnico ed amministrativo;**
- Rientrano in questa fattispecie anche gli edifici ricadenti nelle cd. "zone rosse" istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi. Per esempio, l'impossibilità alla presentazione della domanda di contributo ed all'esecuzione dell'intervento a causa della presenza in edifici di proprietà di soggetti terzi che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità e impediscono l'allestimento del cantiere.

Nelle ipotesi indicate ai punti a) e b) il termine per la presentazione della domanda di contributo, al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici assistenziali, è di 180 giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva

- c) di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.
- d) oggetto di specifica rinuncia al contributo ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-ter dell'art.119 del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, (cosiddetto superbonus rafforzato) sussistendone i presupposti, ed a condizione che sia stata effettuata la prevista comunicazione telematica di rinuncia al contributo.

In tutti gli altri casi in cui sussistono specifiche e documentate ragioni di impedimento a presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione, l'avente titolo dovrà comunicarlo nella Dichiarazione dei requisiti per i benefici assistenziali da effettuare entro il 15 settembre 2022. In tali casi il Comune al quale viene presentata la Dichiarazione potrà rivolgere quesiti circa la sussistenza dei presupposti impeditivi rappresentati dagli istanti al Servizio Assistenza Sisma della Struttura Commissariale con le modalità che verranno comunicate.